



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 06/12/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2624

Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Approvazione.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

VISTO l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo articolo 1, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempili, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti;

VISTO l'articolo 1, comma 180, della richiamata legge n. 311/2004, che la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173;

VISTO l'articolo 4 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che, al comma 1, lettera a), estende il disposto del comma 180 del richiamato articolo 1 della legge n. 311/2004 agli anni 2004 e precedenti;

VISTO l'articolo 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata sulla G.U. 7 maggio 2005, n. 105, con la quale si è convenuto, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di esercizio dell'anno 2004, per le regioni interessate che, ai sensi di tale disposizione stipulano con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo;

VISTO in particolare il comma 2 lettera a) che prevede che la sottoscrizione dell'Accordo consente alla regione interessata l'accesso al maggior finanziamento con le seguenti modalità:

a) spetta l'80 per cento del maggior finanziamento all'atto della sottoscrizione dell'accordo, il rimanente 20% subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma nel caso in cui la Regione risulti:

- adempiente con riferimento all'equilibrio economico finanziario, verificato dal Tavolo tecnico degli adempimenti, al mantenimento dei Livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni, attuazione del Piano nazionale per la prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario;

- inadempiente con riferimento agli altri adempimenti di cui all'allegato 1 dell'Intesa;

b) spetta il 40 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la regione risulti inadempiente anche ad uno degli adempimenti di cui alla lettera a) primo trattino.

VISTA l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2007-2009, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano il 28 settembre 2006, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 796, che, alla lettera b), stabilisce che gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'Accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria;

VISTO il richiamato articolo 1, comma 796, che alla lettera b), dispone ancora che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attività di affiancamento delle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222, che dispone che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefigurino il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano;

VISTO l'articolo 49 della Legge 24 dicembre 2007, n.244, che prevede che, in presenza della sottoscrizione dell'Accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012, sottoscritta in data 3 dicembre 2009;

VISTO l'articolo 2, commi da 67 a 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di recepimento della citata Intesa del 3 dicembre 2009;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 2:

- comma 67 che prevede che "per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento";

- comma 80 che prevede che "gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

- comma 86 che prevede che: "l'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restandole misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo";

- comma 92 che dispone che per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97;

- comma 93 che prevede che le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge;

- comma 94 che dispone che la sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- comma 95 che prevede che: "gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

- comma 96, che dispone che la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

- comma 97 che prevede che "le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.";

VISTO il comma 6 dell'art. 14 dell'Intesa rep. n.243/CSR tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012, sottoscritta in data 3 dicembre 2009 nel quale "si conviene che le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo Accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro i successivi 90 giorni, la quota di maggior finanziamento si

intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata”;

VISTO l'esito del Tavolo di verifica degli adempimenti che per gli anni 2006 e 2008 ha dichiarato la Regione Puglia, in particolare, inadempiente a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno e per l'anno 2008 per l'assistenza domiciliare e residenziale;

CONSIDERATO che, pertanto, questa Regione Puglia avrebbe dovuto presentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge n.311/2004 e s.m. i, un Piano di rientro dai disavanzi sanitari per recuperare le c.d. quote premiali trattenute per gli anni 2006 e 2008 pari a circa 500 mln di euro, entro il 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, con la legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) all'articolo 1, comma 97 è stata prevista per le Regioni, che avrebbero dovuto già sottoscrivere ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge n.311/2004 un Accordo sul piano di rientro dai disavanzi entro il 31 dicembre 2009, la possibilità di richiedere entro il 30 aprile 2010 la sottoscrizione dell' Accordo, con una proroga di novanta giorni (30 luglio) per la stipula dello stesso, pena la perdita del maggior finanziamento;

VISTA la nota n. 4860 del 28 aprile 2010, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha chiesto di sottoscrivere un Accordo contenente un Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 97 della legge 191/2009, per l'attribuzione dei finanziamenti ancora non erogati per le annualità 2006 e 2008 ed ha inviato una proposta di Piano di rientro;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n.1898/C7SAN del 27.5.2010 con cui ha richiesto la riapertura dei termini della verifica degli adempimenti LEA relativi all'anno 2008 per la Regione Puglia;

POSTO IN EVIDENZA che il Piano di rientro della Puglia riguarda motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario (comma 92) ed è finalizzato all'attribuzione dei finanziamenti trattenuti per le annualità 2006 e 2008;

VISTI gli esiti istruttori del gruppo tecnico interistituzionale, riunitosi il 3 giugno 2010 per l'esame della documentazione trasmessa dalla Regione, che ha ritenuto il documento presentato dalla Regione Puglia inadeguato e non configurabile come Piano di rientro, invitando la Regione a riformulare la proposta di Piano in tempi utili per l'istruttoria e la successiva sottoscrizione da completarsi entro e non oltre il 29 luglio 2010;

VISTI gli esiti istruttori della riunione del 28 luglio 2010 a seguito della quale è stato condiviso tra questa Regione ed il gruppo tecnico interistituzionale il Piano di Rientro ma non il relativo Accordo;

VISTA la nota prot. 4253/FF del 28.7.2010 del Ministro della Salute di convocazione della Regione Puglia per il giorno 29.7.2010 “per la sottoscrizione dell'Accordo con allegato Piano di Rientro”;

VISTO che lo schema di accordo ed il Piano di rientro della Regione Puglia sono stati ritenuti nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 non adeguati ed idonei a riorganizzare e riqualificare il Servizio sanitario regionale e che, pertanto, lo stesso Consiglio dei Ministri ha deciso di concedere alla Regione la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, così da poter poi procedere alla stipula del predetto Accordo;

VISTA la nota congiunta del 4.8.2010 a triplice firma dei Ministri dell'Economia e Finanze, della Salute e dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale con la quale è stato comunicato a questa

Regione la disponibilità del Governo alla sottoscrizione dell'Accordo "per l'approvazione del Piano di rientro e di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311" mediante riapertura dei termini di cui all'art.2 comma 97 della legge n.191/2009 specificando che la sottoscrizione dell'Accordo restava subordinata:

a) alla redazione di un Piano di rientro che deve comprendere, rispetto alla versione già esaminata, il seguente contenuto, da inviare entro e non oltre il prossimo 30 settembre:

I. il programma analitico che contenga i dettagli dell'operatività degli interventi da effettuarsi per la realizzazione degli obiettivi individuati

II. il provvedimento relativo al conferimento al servizio sanitario regionale delle risorse di bilancio regionali nella misura idonea a conseguire gli obiettivi previsti nel Piano

III. i provvedimenti concernenti le misure sul personale previste nel Piano di rientro, con particolare riferimento al blocco del turn over;

IV. i provvedimenti in materia di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati, adeguandoli alla normativa nazionale in materia, prevedendo l'eliminazione del riconoscimento della produzione eccedente il tetto di spesa;

V. la previsione dell'adozione, da parte della Regione entro il 30 novembre 2010 dei provvedimenti relativi al riordino della rete ospedaliera nonché la modifica delle leggi regionali in materia di tetti di spesa ed accordi contrattuali adeguando le stesse alle normative nazionali vigenti;

b) all'impegno, con riferimento alle leggi regionali 25 febbraio 2010, n. 4 recante "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" e 27 novembre 2009, n. 27 recante "Servizio sanitario regionale- Assunzioni e dotazioni organiche", oggetto di impugnativa alla Corte Costituzionale da parte del Governo:

1. a sospendere, entro il 6 agosto 2010, i procedimenti amministrativi di attuazione delle stesse;

2. a sospendere, entro il 30 settembre c.a., con legge regionale le medesime, per le parti impugate dal Governo nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio 2010;

3. a non emanare ulteriori provvedimenti, anche legislativi, riguardanti la medesima materia oggetto delle citate leggi 4/2010 e 27/2009;

4. ad integrare il Piano di rientro con le necessarie misure compensative sul piano finanziario, qualora la Corte Costituzionale emanasse una sentenza favorevole alla Regione;

c) ad accettare, anche in dipendenza di quanto sopra, la rimodulazione dei fondi a qualunque titolo trasferiti dalla Stato;

d) al controllo di tutto quanto sopra;

VISTO il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Gazzetta Ufficiale -serie generale -n. 182 del 6 agosto 2010) ad oggetto "Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria" che all'art.2 comma 2 ha previsto che alla regione Puglia "è concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione";

VISTA la nota prot. 2424/SP del 5.8.2010 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha riscontrato la richiesta dei Ministri dell'Economia e Finanze, della Salute e dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale assicurando l'impegno a sostanziare con provvedimenti amministrativi e legge regionale le richieste del Governo finalizzate alla sottoscrizione dell'Accordo per l'approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia;

VISTA la nota prot. 2425/SP del 5.8.2010 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha in effetti invitato i Direttori Generali delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR “a non assumere nuove delibere riguardanti l’applicazione delle norme contestate senza interrompere, comunque, i processi già deliberati”;

VISTO che in data 14 e 15 settembre 2010 questa Regione ha trasmesso ai Ministeri competenti la documentazione relativa al :

- a) disegno di legge n. 17 del 13 settembre 2010 recante: “Piano di rientro 2010-2012 Adempimenti”;
- b) disegno di legge n. 16 del 13 settembre 2010 recante: “Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli Enti del Servizio sanitario regionale”;
- c) “Documento di integrazioni allegato al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale”
- d) delibera di Giunta Regionale n. 1980 del 13 settembre 2010 di ratifica delle disposizioni contenute nella nota del Presidente della Regione del 6 agosto 2010 ai Direttori Generali degli Enti del servizio sanitario regionale;

VISTA la nota di trasmissione, a mezzo posta elettronica di questa Regione del 23 settembre 2010, del “Documento di integrazioni allegato al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale, allegato al testo del Piano del 29 luglio u.s.;

VISTA la legge regionale legge regionale 24 settembre 2010, n.11 (BURP n.149 del 27.9.2010) “Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)” con cui sono state approvate le norme per la copertura delle perdite di esercizio degli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) in coerenza con la pianificazione economico - finanziaria concordata con le strutture tecniche dei Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute in relazione al Piano di Rientro della Regione Puglia;

VISTA la legge regionale 24 settembre 2010, n.12 (BURP n.149 del 27.9.2010) “Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti” con la quale sono state approvate le norme correlate agli adempimenti espressamente richiesti dai Ministri dell’Economia e Finanze, della Salute e dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale con nota del 5.8.2010 e di cui al D.L. n.125/2010;

VISTI gli esiti istruttori del gruppo tecnico interistituzionale del 28 settembre 2010, riunitosi per l’esame delle suddette leggi regionali e del documento di integrazioni al Piano di rientro, che ha reputato le sopraccitate leggi regionali, approvate il 22 settembre 2010, non conformi alla nota del 4 agosto 2010 a firma congiunta dei Ministri dell’Economia e Finanze, della Salute e dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale e ha richiesto a questa Regione, riguardo al documento allegato al Piano di rientro, di meglio descrivere le azioni operative connesse agli interventi e di completare e integrare le relazioni tecniche degli stessi;

CONSIDERATO che, nella predetta riunione del 28 settembre 2010, i rappresentanti di questa Regione hanno assunto l’impegno a modificare il testo del Piano, sulla base dei rilievi formulati dal gruppo tecnico ed a trasmettere la ulteriore documentazione entro il 30 settembre 2010;

VISTA la legge l’ottobre 2010, n.163, di conversione del decreto legge 5 agosto 2010, n.125, che, in sede di conversione, ha integrato l’articolo 2, comma 2, prevedendo che: “In caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Al fine di consentire il completamento degli

accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale”;

VISTA la nota di trasmissione, a mezzo posta elettronica di questa Regione del 1 ottobre 2010, con la quale si riscontrano le osservazioni di cui al resoconto della riunione del 28 settembre 2010 e si provvede a trasmettere sia il testo del Piano di rientro con l'Allegato tecnico nella versione aggiornata con tutte le integrazioni richieste nella predetta riunione;

VISTA la nota prot. 3367/SP del 1.10.2010 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha comunicato ai Ministri dell'Economia e Finanze, della Salute e dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale l'avvenuto adempimento, mediante atti amministrativi e legge regionale, delle richieste formulate dal Governo per la sottoscrizione del Piano di Rientro ed ha richiesto di poter convocare, quanto prima, il tavolo ministeriale per la sottoscrizione del Piano di rientro;

VISTI gli esiti istruttori del gruppo tecnico interistituzionale del 12 ottobre 2010, convocato al fine di effettuare l'esame della documentazione trasmessa da questa Regione nel termine previsto del 30 settembre 2010, che, richiamate le osservazioni della precedente riunione del 28 settembre 2010 relative al fatto che la sospensione della legge non intacca “procedimenti amministrativi deliberati e già avviati alla data del 6 agosto 2010”:

- ha ritenuto non fondate le osservazioni della Regione in funzione della verifica della coerenza della legge di cui sopra con la nota dei Ministri del 4 agosto 2010 e ha ribadito la propria valutazione di non conformità della legge regionale 12/2010 rispetto alle indicazioni fornite dai tre Ministri;
- ha valutato adeguato ed idoneo il piano di rientro alla riqualificazione e riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale ed il relativo allegato con le correzioni effettuate;

CONSIDERATO che in esito all'incontro del 12.10.2010 e di cui al relativo Verbale di riunione, la Regione Puglia ha richiesto nuovamente la sottoscrizione dell'Accordo per l'approvazione del Piano di Rientro;

VISTO che con nota prot. 13672 del 9.11.2010 il Presidente della Giunta Regionale ha confermato ai Ministri dell'Economia e Finanze, della Salute e dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale l'avvenuta trasmissione da parte del competente Assessorato alle Politiche della Salute alle strutture tecniche ministeriali anche dei dati relativi al processo di autoproduzione dei servizi (cosiddetta internalizzazione) al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione utili a sbloccare la sottoscrizione dell'Accordo finalizzato all'approvazione del Piano di Rientro;

VISTO che con tale nota il Presidente della Giunta Regionale ha formalmente reiterato la richiesta di sottoscrizione dell'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2010, n.17 recante: “Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche ed integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”, pubblicata sul BUR n.174 supp. del 18/11/2010, con la quale si sostituisce l'articolo 12 della legge n.4/2010 e si aggiunge l'articolo 12-bis che dispone che la nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero -universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'Università;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 18/11/2010 con la quale è stata impugnata la legge n.1

del 24/9/2010 recante “Norme per la copertura della perdita di esercizio degli Enti del Servizio Sanitario nazionale”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 18/11/2010 con la quale è stata impugnata la legge n.12 del 24/9/2010 recante “Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”, con la quale si solleva, tra gli altri, profili di illegittimità costituzionale in relazione all’articolo 1, che non opera sugli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 24 della l.r. n.4 del 2010 che sono esclusi dalla sospensione in quanto non menzionati;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 333 del 2010 resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale Assunzione e dotazioni organiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 gennaio -2 febbraio 2010, depositato in cancelleria l’8 febbraio 2010 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2010, con la quale la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale Assunzione e dotazioni organiche), ritenendo dette norme in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Costituzione;

CONSIDERATO che questa Regione è tenuta a dare concreta e puntuale esecuzione alla suddetta sentenza costituzionale e, pertanto, si è impegnata a porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica statale e regionale;

CONSIDERATO che questa Regione si è impegnata, altresì, a modificare la legge regionale n.11 del 24/9/2010 e la legge regionale n.12 del 24/9/2010 per adeguarsi ai rilievi di legittimità di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010;

CONSIDERATO altresì che qualora gli esiti dei giudizi pendenti alla Corte Costituzionale, in riferimento alle ulteriori leggi impugnate, ivi compresa la legge regionale n. 4 del 2010, dovessero risolversi in senso sfavorevole a questa Regione, si provvederà conseguenzialmente a dare concreta e puntuale esecuzione alle relative sentenze costituzionali, impegnandosi a porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica statale e regionale;

POSTO IN EVIDENZA che con nota del 19 ottobre 2010 l’AIFA, trasmessa a questa Regione dal Ministero della Salute con e-mail del 24/11/2010, ha formulato un parere, richiesto dal Tavolo tecnico interministeriale, in merito agli interventi di riduzione della spesa farmaceutica previsti nella proposta di Piano di rientro, nella quale l’AIFA evidenzia alcune insufficienze della manovra che la Regione intende porre in essere, avanzando una serie di osservazioni sulla cui base ha espresso un parere negativo sull’efficacia della stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati;

VISTO il decreto del 29/11/2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con il quale viene differito al 15/12/2010 il termine per la sottoscrizione dell’Accordo con la Regione Puglia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del richiamato decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge, n.163 del 1 ottobre 2010;

POSTO IN EVIDENZA che il testo del Piano di Rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale di Puglia con l’allegato Documento di integrazioni concordato con i Ministeri competenti nella riunione del 12 ottobre 2010, è da ritenersi integrato con l’impegno di questa Regione a presentare, entro il 15 dicembre 2010, il riordino della rete ospedaliera e le manovre per il contenimento della spesa

farmaceutica secondo le indicazioni dell'AIFA di cui alla nota del 19/10/2010;

CONSIDERATO che sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso indispensabile elaborare con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze e dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, un articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR (Il Piano di Rientro) dirette - attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di risanamento - a riportare entro l'anno 2012 il Servizio Sanitario Regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del suddetto Accordo è condizione necessaria per l'attribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

CONSIDERATO che in data 29/11/2010 ha avuto luogo in Roma la sottoscrizione dell'Accordo per l'approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere alla formale approvazione dell'Accordo, sottoscritto in data 29/11/2010, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia "per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311" (allegato A) e del "Piano di Rientro" (allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M. E I." La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di approvare l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (allegato A) e del "Piano di Rientro" (allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di specificare che con successivi provvedimenti si provvederà a sostanziare le azioni e gli interventi previsti dal Piano di Rientro nonché a porre in essere gli adempimenti previsti dall'Accordo sottoscritto in data 29/11/2010;
3. di specificare che le azioni e gli interventi contenuti nel Piano di Rientro della Regione Puglia sono vincolanti per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale;
4. di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone